

NOTA INFORMATIVA N. 1/2018

DIVIDENDI E PLUSVALENZE TASSATI TUTTI AL 26%

La legge di bilancio uniforma la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, assoggettando all'imposta sostitutiva del 26% le distribuzioni di utili prodotti dal 2018 e le plusvalenze realizzate dal 2019, indipendentemente dalla percentuale di possesso detenuta.

1. L'eliminazione della distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate nell'imposizione di dividendi e plusvalenze e l'applicazione generalizzata dell'imposta sostitutiva del 26%

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di bilancio 2018) ha semplificato la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze derivanti da partecipazioni detenute da privati, prevedendo **un'imposta sostitutiva del 26% indipendentemente dalla percentuale di partecipazione detenuta.**

Viene quindi meno la distinzione, ai fini impositivi, tra partecipazioni qualificate e non qualificate, le quali ultime rappresentano non più del 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o il 25% di partecipazione al capitale (per le società non quotate) o il 2% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o il 5% di partecipazione al capitale (per le società quotate).

2. L'imposizione dei dividendi

I dividendi e i proventi assimilati, nonché le remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi, prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, incassati dalle persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell'esercizio d'impresa in relazione a partecipazioni, di qualsiasi consistenza, in società di capitali, sono assoggettati integralmente a tassazione con ritenuta a titolo d'imposta del 26% da parte dell'emittente.

E' prevista una disciplina transitoria, ai sensi della quale le distribuzioni di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, deliberate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022, conservano il precedente regime impositivo e continueranno a concorrere alla formazione del reddito complessivo irpef del socio percipiente nelle seguenti misure:

- a) 40%, se relativi ad utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- b) 49,72%, se relativi ad utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- c) 58,14%, se relativi ad utili prodotti nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Risulterà quindi tanto più conveniente deliberare distribuzioni straordinarie nel quinquennio 2018-2022, quanto più “anziani” sono gli utili e bassa l’aliquota marginale del socio, tenendo presente che si presumono distribuiti per primi gli utili formati in periodi d’imposta più lontani, mentre in caso di utilizzo degli utili a copertura delle perdite, vale la regola contraria.

Non sono soggetti alla nuova imposta sostitutiva del 26% e rimangono pertanto imponibili:

- ✓ nelle retroindicate misure stratificate, i dividendi percepiti da imprenditori individuali, società di persone e (si ritiene) da società semplici;
- ✓ ad irpef (e addizionali) in misura integrale gli utili proventi da società estere (non quotate) residenti in Stati a regime fiscale privilegiato¹;
- ✓ all’ires in misura integrale i dividendi percepiti da enti non commerciali, ferma restando la percentuale di imponibilità del 77,78% in relazione agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Risulta particolarmente penalizzata la tassazione degli utili derivanti da partecipazioni qualificate in società non residenti in quanto l’imposta sostitutiva del 26% si applica:

- ✓ nel caso dell’intervento di intermediari residenti, sull’importo dei dividendi al netto delle imposte, non recuperabili, applicate nello Stato estero di residenza della partecipata (c.d. “netto frontiera”);
- ✓ in assenza di intermediari residenti (es. dividendi percepiti all’estero), ancor peggio, sull’importo dei dividendi al lordo delle imposte pagate all’estero, sempre non recuperabili.

3. L’imposizione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2019 da persone fisiche residenti in Italia al di fuori dell’esercizio d’impresa, in relazione a partecipazioni, di qualsiasi consistenza, in società di persone o di capitali, sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26%.

L’applicazione dell’imposta sostitutiva rende possibile l’inserimento delle partecipazioni qualificate nei dossier titoli affidati agli intermediari finanziari in regime di risparmio amministrato o gestito, esonerando i contribuenti dagli obblighi dichiarativi e di versamento dell’imposta, e rendendo possibile, all’interno del medesimo rapporto, la compensazione di minusvalenze, anche pregresse (in assenza di una disciplina transitoria) e plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate.

¹ Salva la dimostrazione, anche per mezzo di interpello, che non sia stato conseguito sin dall’inizio del periodo di possesso l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 26% e permangono imponibili:

✓ ad irpef (e addizionali) nella misura del 58,14% le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e, solo per imprenditori individuali e società di persone, anche quelle realizzate successivamente al 2018, allorché sussistano i presupposti per la *participation exemption*;

✓ ad irpef (e addizionali) in misura integrale le plusvalenze realizzate su partecipazioni in società estere (non quotate) a regime fiscale privilegiato ².

9 gennaio 2018

² Vedi nota 1.